

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 128/CGF

(2010/2011)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 94/CGF – RIUNIONE DEL 17 NOVEMBRE 2010

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

1) RICORSO DELLA S.S. LAZIO CALCIO FEMMINILE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE ALLA CALCIATRICE DI BARI DANIELA SEGUITO GARA CALCIO CHIASELLIS/LAZIO CALCIO FEMMINILE DEL 30.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 37 del 3.11.2010)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n. 37 del 3.11.2010), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Femminile Serie A Chiasiellis/Lazio svoltasi il 30.10.2010, comminava la squalifica per 4 giornate di gara alla calciatrice Di Bari Daniela perché “espulsa per doppia ammonizione, reagiva nei confronti di una compagna (di squadra) che interveniva per farla uscire dal terreno di gioco colpendola al volto con uno schiaffo”.

La S.S. Lazio ha interposto ricorso avverso la suddetta decisione, chiedendo che venga “rivista la posizione della calciatrice”, alla luce delle dichiarazioni rese dalle due interessate (la Di Bari e la sua compagna di squadra Berarducci Sara) che hanno ridimensionato la portata dell’accaduto (consistente in una semplice manata e non schiaffo) ed hanno sottolineato l’assenza, nei lunghi anni decorsi, di precedenti comportamenti censurabili a carico della Di Bari.

Il ricorso va parzialmente accolto.

Invero, il Collegio non può non tener conto delle risultanze del referto arbitrale la ove è detto chiaramente che la Di Bari, evidentemente in preda a vistosa ed incontrollata agitazione, è stata trascinata a forza da una compagna di squadra (Berarducci) fuori dal recinto di gioco e per tale motivo si è opposta con un gesto fisico verso la medesima. Nel contempo, il Collegio è incline a valutare siccome verosimile che alla Di Bari - consapevole di soffrire di otite media acuta, come risulta dal certificato medico prodotto – sia sostanzialmente imputabile una incontrollata reazione alla stretta da lei subita al collo ad opera del braccio della Berarducci, .

In siffatta situazione, si reputa più aderente alla realtà commisurare l’entità della sanzione a tre giornate di gara, come previsto dall’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio Calcio Femminile di Roma riduce la sanzione della squalifica inflitta a 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Dr. Ivan De Musso - Componenti; Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

2) RICORSO DELLA A.S.D. CRD TORINO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA EMMEFFE FUTSAL/TORINO C5 DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 143 del 3.11.2010)

Con ricorso l'A.S.D. CRD Torino Calcio a 5 si è rivolta a questa Corte dolendosi di essere stata eccessivamente punita dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 che le aveva inflitto la sanzione dell'ammenda di €750,00 avendola ritenuta oggettivamente responsabile di un tafferuglio fra sostenitori delle opposte fazioni verificatosi in occasione della gara del Campionato Nazionale Under 21 Emmeffe Futsal/CRD Torino, disputata il 31.10.2010, tafferuglio prontamente sedato grazie all'intervento dei dirigenti presenti, ma che comunque aveva comportato la sospensione dell'incontro per circa 6'.

Segnala il comportamento collaborativo mantenuto nell'occorso dal proprio dirigente addetto all'arbitro e, in sostanza, chiede una riduzione della sanzione pecuniaria comminatale.

Il reclamo, erroneamente indirizzato al Giudice Sportivo, deve ritenersi regolarmente proposto in applicazione del principio di convertibilità degli atti e può, nel merito, essere accolto.

Militano in favore della richiesta avanzata dalla ricorrente non soltanto la circostanza dedotta nei motivi ed asseverata dallo stesso Giudice Sportivo nella decisione gravata, ma anche la contenuta rilevanza dell'episodio di turbativa prontamente composto senza alcuna implicazione negativa sulla regolarità di svolgimento della partita.

Peraltro, la sanzione, poichè colpisce una società militante nell'area dilettantistica e punisce una violazione verificatasi in una gara di Campionato Under 21, appare oggettivamente eccessiva, sicchè si reputa equo renderla meno afflittiva contenendola nella misura di €500,00.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. CRD Torino Calcio a 5 di Carmagnola (Torino) riduce la sanzione dell'ammenda a €500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 21 dicembre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete